

**Ordinanza n. 8/2025/ANE**

**TEMPORANEA INTERDIZIONE PARZIALE ALL'UTILIZZO DELLA DARSENA  
AEROPORTUALE E DEI PARCHEGGI SITUATI NELL'AMBITO DEL SEDIME  
AEROPORTUALE**

Il Direttore Territoriale Nord Est

- VISTI gli artt. 687 e 718 del Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 250/97 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della strada), il quale, all'art. 6, comma 7, stabilisce la competenza di ENAC, nell'ambito di aeroporti aperti al traffico civile, a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico;
- VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii., il quale all'art. 8 definisce le aree interne agli aeroporti entro cui si esercita la competenza della Direzione Aeroportuale in materia di circolazione stradale;
- VISTA la legge n. 33 del 22 marzo 2012 "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali" che all'art. 1 prevede la competenza della Direzione Aeroportuale di istituire corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza;
- VISTA l'ordinanza n. 1/1973 della già Direzione Circoscrizionale Aeroportuale di Venezia;
- VISTA l'ordinanza n. 26/2014/CNE "Sistema viario *land side* dell'Aeroporto Marco Polo di Venezia" e SS.MM.;
- VISTA l'ordinanza n. 16/2018/ENE "Circolazione stradale nelle aree dell'Aeroporto Marco Polo di Venezia Tessera e istituzione della Zona a Traffico Controllato" e SS.MM.;
- VISTA l'ordinanza n. 7/2025/ANE del 16 maggio 2025 del Direttore della Direzione Territoriale Nord Est dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- VISTA la nota n. 8858, datata 17 maggio 2025, della Polizia di Stato – Ufficio Polizia di Frontiera presso gli Scali Marittimi ed Aereo di Venezia con la quale si richiede:
- l'interdizione parziale alla navigazione e all'ormeggio dei natanti nel lato sud est della locale darsena aeroportuale (lato Cerimoniale) nonché dell'ormeggio n. 13 ambo i lati, in uso alla società Alilaguna, dalle ore 8:00 alle ore 10:00 e dalle ore 12:30 alle ore 15:00 del giorno 20 maggio 2025;

- di riservare agli Enti di Stato la sosta in viabilità stradale area *land side* sia in tutto il parcheggio antistante l'aviazione generale che per tutta l'area di parcheggio che costeggia la darsena (lato parcheggio "Marco Polo" park) dalle ore 00:00 del giorno 19 maggio 2025 sino a cessate esigenze del giorno 20 maggio 2025;

**CONSIDERATA** la necessità di modificare temporaneamente la viabilità e la disciplina della sosta sul sedime aeroportuale, al fine di garantire le esigenze di ordine pubblico e sicurezza connesse alla visita del Sig. Presidente della Repubblica Italiana;

**SENTITI** gli Enti di Stato coinvolti e il Gestore aeroportuale;

### **ORDINA**

#### **Art. 1**

per motivi di ordine pubblico e sicurezza:

- la parziale interdizione alla navigazione e all'ormeggio dei natanti nel lato sud est della locale darsena aeroportuale, lato Cerimoniale – ormeggio n. 13 ambo i lati, attualmente in uso alla società di trasporto marittimo Alilaguna, dalle ore 8:00 alle ore 10:00 e dalle ore 12:30 alle ore 15:00 del giorno 20 maggio 2025;
- l'interdizione:
  - dei parcheggi situati di fronte i locali destinati all'Aviazione Generale;
  - dei parcheggi riservati al gestore aeroportuale SAVE S.p.A., prospicienti la darsena - lato parcheggio "Marco Polo Park", dalle ore 00:00 del giorno 19 maggio 2025, già disposta con l'ordinanza dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile n. 7/2025/ANE del 16 maggio 2025, sino a cessate esigenze del giorno 20 maggio 2025;

#### **Art. 2**

tutte le aree oggetto di interdizione temporanea dovranno essere sgomberate da natanti e veicoli e saranno poste nella disponibilità delle Autorità di Forze Armate/ Pubblica Sicurezza;

#### **Art. 3**

i natanti ed i veicoli che alle date indicate all'art. 1 della presente Ordinanza siano ancora presenti nelle aree interdette, verranno rimossi con costi a carico dei proprietari. La società di gestione aeroportuale, anche per il tramite delle società sub concessionarie, provvede a fornire tempestivo avviso all'utenza;

#### **Art. 4**

la circolazione all'interno della darsena aeroportuale e del sedime aeroportuale, nonché i flussi di ingresso e uscita, potranno essere soggetti a regolazione e restrizioni da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza nell'ambito della cornice di sicurezza dell'evento in premessa indicato;

#### **Art. 5**

la società di gestione aeroportuale:

- provvederà alla notifica della presente ordinanza alle società sub concessionarie delle aree interessate dalla presente Ordinanza;

- posizionare idonea segnaletica nelle predette aree interdette alla sosta e alla fermata non autorizzata;

**Art. 6**

è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

La violazione delle disposizioni della presente Ordinanza è sanzionata secondo le previsioni del Codice della Strada e del Codice della Navigazione;

**INFORMA**

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ENAC.

Venezia, li 19 maggio 2025

Il Direttore  
Scolpati

